



Assessorat de l'Agriculture et des Ressources
naturelles
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

Saint-Christophe,

Spettabile
Collegio Regionale Geometri e Geometri
laureati della Valle d'Aosta
P.zza Narbonne, 16
11100 AOSTA
collegio.aosta@geopec.it

Spettabile
Collegio interprovinciale degli Agrotecnici
e Agrotecnici laureati Torino-Aosta
Largo Stazione, 2
11029 VILLASTELLONE
torino@pecagrotecnici.it

Spettabile
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Valle d'Aosta
Via Porta Pretoria, 41
11100 AOSTA
protocollo.odaf.aosta@conafpec.it

Spettabile
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Regione
Autonoma Valle d'Aosta
Via Frutaz, 1
11100 AOSTA
oappc.aosta@archiworldpec.it

Spettabile
Ordine degli Ingegneri della Regione
Autonoma Valle d'Aosta
Reg. Borgnalle, 10/L
11100 AOSTA
ordine.aosta@ingpec.eu

**Oggetto: Verbale di coordinamento del PSR, in merito all'applicazione del credito di
imposta ai bandi strutturali del PSR e applicazione delle disposizioni contenute nel
Provvedimento dirigenziale n. 2498/2020**

Département de l'Agriculture
Financements aux entreprises et planification agricole et territoriale
Dipartimento Agricoltura
Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale

11020 Saint-Christophe (Ao)
39, lieu-dit La Maladière – Rue de la Maladière,
téléphone +39 0165275403
télécopie +39 0165275290

11020 Saint-Christophe (Ao)
loc. La Maladière – Rue de la Maladière, 39
telefono +39 0165275403
telefax +39 0165275290

Le dirigeant
Il dirigente

agricoltura@regione.vda.it
agricoltura@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

Con la presente si trasmette, con la richiesta di darne diffusione presso i vostri associati, una sintesi del contenuto del verbale della Commissione di Coordinamento del PSR in data 26 ottobre 2020, al fine di:

1. fare chiarezza circa la cumulabilità del credito d'imposta, ai sensi della legge 160/2019, con gli aiuti previsti dal PSR;
2. dare la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dirigenziale n. 2498/2020,

1. Cumulabilità del credito d'imposta, ai sensi della legge 160/2019, con gli aiuti previsti dal PSR.

Il punto 9 del bando della tipologia di intervento 4.1.1., come modificato con PD 1636 in data 17 aprile 2020, stabilisce che le agevolazioni fiscali, se spettanti, inerenti alla ristrutturazione degli immobili al risparmio energetico, ai crediti d'imposta, agli aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato (beneficio attualizzato) ecc.. non potranno comunque superare, in termini percentuali, le aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Tale affermazione risulta parzialmente corretta, in quanto dipende dalla natura delle agevolazioni fiscali: infatti se le stesse sono definite dalla norma istitutiva quali aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, sono cumulabili con eventuali ulteriori aiuti nei limiti previsti dal Reg. (UE) 1305/2013.

Al contrario se la misura fiscale ha carattere generale, come nel caso del credito d'imposta previsto per l'Agricoltura 4.0 dalla legge 160/2019, non si configura come aiuto di Stato e, quindi, non è sottoposta al limite di cumulo previsto dal Reg. (UE) 1305/2013, anche se la somma dei due non può comunque superare il costo complessivo dell'operazione.

Si precisa che la valutazione circa la cumulabilità tra gli aiuti concessi in ambito PSR ed eventuali altri crediti d'imposta o detrazioni fiscali deve essere di volta in volta effettuata dal beneficiario, sulla base della natura stessa di questi ultimi, al fine di evitare la sovra compensazione dell'operazione.

2. Interpretazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dirigenziale n. 2498/2020

Il provvedimento in oggetto era stato emanato, a seguito del blocco totale degli spostamenti e delle principali attività lavorative a livello nazionale a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da covid-19, al fine di concedere "d'ufficio" una proroga di 6 mesi ai termini di ultimazione e rendicontazione delle misure strutturali del psr, qualora lo stesso fosse previsto entro il 31 dicembre 2020.

Tuttavia la frase "da tale proroga dovranno essere decurtati eventuali periodi di posticipazione già concessi tra il 1° marzo 2020 e la data di pubblicazione del presente provvedimento (29 maggio 2020) dai Dirigenti delle Strutture responsabili dell'attuazione degli interventi a fronte dell'emergenza sanitaria" ha dato adito a diverse interpretazioni. In particolare si chiede se nel caso di un beneficiario che abbia chiesto e ottenuto una proroga di 6 mesi al 20 marzo 2020, quindi con il termine per l'ultimazione e la rendicontazione stabilito nel 20 settembre 2020, vada applicata comunque la proroga automatica di ulteriori 6 mesi, prevista dal PD 2498, oppure, in ossequio alla disposizione sopra riportata, sia da confermare il termine del 20 settembre 2020.

La ratio, per cui era stata inserita la decurtazione degli eventuali periodi di proroga già concessi, stava nella volontà di evitare che i beneficiari che avevano ottenuto proroga straordinaria dovuta all'eccezionalità della situazione, avendo già di fatto esaurito tutto il tempo a disposizione per l'ultimazione dell'intervento, compresi i mesi di proroga di norma previsti dai bandi, potessero ulteriormente dilazionare il termine dell'operazione.

Pertanto tale disposizione si applica esclusivamente alle richieste di proroga da parte di beneficiari che, al momento della richiesta (effettuata tra il 1° marzo 2020 e il 29 maggio 2020) non avrebbero avuto diritto a ulteriori dilazioni di termini, avendo di fatto utilizzato tutto il tempo ordinario e le proroghe previste dal bando, ma hanno avuto un'ulteriore proroga in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Ai beneficiari che invece hanno fatto richiesta di proroga nello stesso periodo, avendo ancora comunque disponibile in tutto o in parte il periodo di proroga previsto sul bando di riferimento, non si applica il decurtamento del periodo già eventualmente concesso tra il 1° marzo e il 29 maggio 2020 e, qualora il termine sia previsto entro il 31 dicembre 2020, beneficiano del periodo di 6 mesi previsto dal PD 2498/2020.

Esempi

- 1) Il Signor Rossi ha partecipato a una misura strutturale del PSR che prevedeva l'ultimazione dell'operazione entro 24 mesi dalla concessione, avvenuta il 18 settembre 2016, e quindi entro il 18 settembre 2018. Prima dello scadere di tale termine ha richiesto una proroga di 18 mesi (il massimo concedibile secondo il

bando di riferimento) determinando quindi uno slittamento della data di ultimazione al 18 marzo 2020. In teoria il Signor Rossi non ha ulteriori margini di proroga, tuttavia appellandosi alla situazione di emergenza dovuta all'epidemia da Covid 19, richiede e ottiene un'ulteriore differimento dei termini al 18 settembre 2020. In questo caso NON viene applicata la proroga d'ufficio ex PD 2498/2020.

- 2) il Signor Bianchi ha partecipato alla medesima misura strutturale che prevedeva l'ultimazione dell'operazione entro 24 mesi dalla concessione, avvenuta il 18 marzo 2018, e quindi deve ultimare entro il 18 marzo 2018. Prima dello scadere di tale termine ha richiesto una proroga di 6 mesi determinando quindi uno slittamento della data di ultimazione al 18 settembre 2020. In questo caso si applica la proroga d'ufficio ex PD 2498/2020.

Si segnala, infine, che ulteriori chiarimenti in merito possono essere richiesti telefonando ai numeri 0165/275406 - 275407, in quanto l'accesso agli uffici è consentito esclusivamente su appuntamento e per richieste che non è possibile evadere telefonicamente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- Laura MONTANI -
(documento firmato digitalmente)